Spedizione in abbonamento postale | Anno 94° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 9 luglio 1953 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Oggi 3 luglio 1953, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Rolf Andersen, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato, in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Norvegia.

(3260)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4588.

Modificazioni degli articoli 1 e 2 dello statuto del Consorzio « Etruria » fra le cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Castelfranco di Sotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1921, n. 216, con il quale il Consorzio « L'Avvenire » fra cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Montecalvoli, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Visti il regio decreto 30 gennaio 1933, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 agosto 1946, ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1949, n. 1096, contenenti l'approvazione di modificazioni statutarie, fra cui la sostituzione della denominazione « L'Avvenire » in quella di « Etruria » e il trasferimento della sede legale da Montecalvoli a Castelfranco di Sotto;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati dell'ente suddetto, in data 20 maggio 1952, con la quale si modifica il testo degli articoli 1 e 2 dello statuto;

Vista l'istanza 26 luglio 1952, con la quale il citato Consorzio chiede l'approvazione delle modifiche stesse;

Udito in via d'urgenza il parere del Comitato, costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 19 novembre 1952, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 1 e 2 dello statuto del Consorzio « Etruria » fra le cooperative di produzione e lavoro del Fucecchiese, con sede in Castelfranco di Sotto, deliberata dall'assemblea dei delegati nella seduta del 20 maggio 1952, del seguente tenore:

Art. 1, unico comma. — Dopo le parole « è costituito » l'ultima parte del periodo è sostituita con quest'altra: « un consorzio Etruria interprovinciale fra le cooperative di produzione e lavoro, con sede in Empoli ».

Art. 2, primo comma. — Le parole « Castelnuovo di Sotto » sono sostituite con quelle di « Empoli (provincia di Firenze) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 94. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1952, n. 4589.

Erezione in ente morale della « Fondazione agraria sperimentale Castelvetri » presso la Università di Bologna.

N. 4589. Decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione agraria sperimentale Castelvetri » presso la Università di Bologna — proveniente dalla donazione di una proprietà del sig. Stefano Guglielmo Castelvetri in comune di Baricella e Malalbergo, della estensione di ettari 53 circa, con atto pubblico amministrativo in data 27 aprile 1943 e avente per fine l'assegnazione di borse di studio e premi a studenti e laureati della Facoltà di agraria e medicina veterinaria, di un premio quinquennale a chi, con studi e ricerche, abbia apportato un notevole ed originale contributo al progresso agrario della Nazione ed inoltre di provvedere a dotazioni in favore dei vari Istituti delle predette due Facoltà per esperimenti interessanti in modo particolare il progresso scientifico e pratico della agricoltura, lo studio sulle malattie infettive del bestiame, la zootecnica generale e la fecondazione artificiale — viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 92. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4590.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale con annessa scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T. Catullo » di Belluno ad accettare una donazione.

N. 4590. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale con annessa scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « T Catullo » di Belluno viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 25.000 in titoli di Stato, disposta al fine dell'istituzione di un premio di studio intitolato « Piazza Gianleone ».

Visto, *il Guardasigilli* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 93. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 489.

Ricostituzione in Comune della frazione Pescate del comune di Garlate (Como).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 marzo 1928, n. 668, con il quale i comuni di Garlate e Pescate, in provincia di Como, venivano soppressi e fusi in unico Comune, con denominazione e capoluogo Garlate;

Vista l'istanza in data 11 agosto 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Pescate;

Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le deliberazioni 11 novembre 1947, n. 7, del Consiglio comunale di Garlate e 20 gennaio 1948 della Deputazione provinciale di Como, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla predetta istanza;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Pescate, in provincia di Como, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Garlate ed il ricostituito comune di Pescate, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Garlate, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Garlate che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

Scelba

Visto, *il Guardasigilli* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 3. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 490.

Ricostituzione in Comune della frazione Brezzo di Bedero del comune di Luino (Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 18 agosto 1946, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Brezzo di Bedero (provincia di Varese) soppresso con regio decreto 11 ottobre 1928, n. 2495, ed aggregato al comune di Luino;

Ritenuto che l'istanza è sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le deliberazioni 6 marzo 1947, n. 5, del Consiglio comunale di Luino e 16 ottobre 1947, n. 2144, della Deputazione provinciale di Varese, esprimenti il rispettivo parere favorevole in ordine alla citata istanza;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Brezzo di Bedero, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Luino ed il ricostituito comune di Brezzo di Bedero, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Luino, in dipendenza della attuazione del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo

luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Al personale in servizio presso il comune di Luino, che sarà inquadrato nei nuovi organici, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 1. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 491.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Leverano (Lecce).

N. 491. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della SS.ma Annunziata in Leverano (Lecce) e la medesima viene autorizzata ad accettare il legato disposto dall'Arcivescovo Valeri Valerio, consistente in immobili valutati L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 2. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1953.

Cessazione dall'incarico di alcuni sub-liquidatori ed esperti finanziari degli Uffici autotrasporti in liquidazione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, che disciplina gli autotrasporti di cose e pone in liquidazione gli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 488, contenente norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1946, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore, i vice commissari liquidatori ed i subliquidatori di zona degli Uffici provinciali autotrasporti ed è stata lasciata al Ministero del tesoro la facoltà di designare i rispettivi esperti finanziari;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1952, con il quale è stata disposta la cessazione dell'incarico dei subliquidatori della 1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 8ª zona, nonchè l'assunzione delle funzioni di subliquidatore della settima zona da parte del vice commissario sig. Mondi dottor Giovanni;

Ritenuto che è stata ultimata anche la liquidazione dei rimanenti Uffici compresi nella 2ª, 6ª e 7ª zona rispettivamente in data 23 novembre 1951, 4 ottobre 1951 e 1° dicembre 1952;

Ritenuto che il sig. Daole ing. Giovanni, subliquidatore della 6ª zona, è deceduto in data 19 settembre 1951;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Gaifami ing. Angelo, Daole ing. Giovanni e Mondi dott. Giovanni cessano dall'incarico di subliquidatori della 2ª, 6ª e 7ª zona rispettivamente in data 23 novembre 1951, 19 settembre 1951 e 1° dicembre 1952.

Gli esperti finanziari designati dal Ministero del tesoro per le suddette zone 2ª, 6ª e 7ª cessano dall'incarico rispettivamente in data 23 novembre 1951, 4 ottobre 1951 e 1° dicembre 1952.

Roma, addì 30 aprile 1953

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1953
Registro n. 39 bilancio Trasporti, foglio n. 192. — MONACELLI

(3263)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazioni sulla durata della vita umana, attualmente in vigore, presentati dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di tariffe in vigore, approvate con decreto Ministeriale del 25 luglio 1939;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe, già approvate con decreto Ministeriale 25 luglio 1939, presentati dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona:

Tariffa Cat. 1-c, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

Tariffa Cat. 2, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa Cat. 3, relativa all'assicurazione a termine fisso a premio annuo, senza visita medica, di un capitale pagabile per intero ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato.

Roma, addì 1° luglio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(3229)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1953.

Disciplina dell'esercizio della caccia e dell'uccellagione nella stagione venatoria 1953-54.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 12, 13, 23 e 83 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Vista la legge 8 marzo 1951, n. 433;

Viste le proposte dei Comitati provinciali della caccia;

Decreta:

Art. 1.

Salve le eccezioni previste dall'art. 12 sopracitato, l'esercizio venatorio, per l'annata 1953-54, viene disciplinato come segue:

a) nelle provincie del Piemonte, della Liguria, della Lombardia (escluse le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova), dell'Emilia, della Toscana, dell'Umbria, del Lazio, dell'Abruzzo (esclusa la provincia di Teramo), delle Puglie, della Basilicata e della Calabria, la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria e la caccia alla selvaggina stanziale sono consentite dal 23 agosto 1953;

b) nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, nonchè nelle provincie delle Marche e della Campania e nella provincia di Teramo la caccia e la uccellagione alla selvaggina migratoria sono consentite dal 9 agosto 1953, limitatamente alle zone di pianura e località assimilabili, da determinarsi dai Comitati provinciali della caccia, seguendo confini facilmente identificabili.

Nelle stesse Provincie la caccia alla selvaggina stanziale è consentita dal 23 agosto 1953. Da tale data è consentita, altresì, la caccia alla selvaggina migratoria nel restante territorio delle Provincie stesse;

c) nelle provincie del Veneto (esclusa la Venezia Tridentina) la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria sono consentite dal 9 agosto 1953, limitatamente alle zone di pianura e località assimilabili, da determinarsi dai Comitati provinciali della caccia, seguendo confini naturali facilmente identificabili.

Nelle stesse Provincie la caccia alla selvaggina stanziale è consentita dal 13 settembre 1953. Da tale data è consentita, altresì, la caccia alla selvaggina migratoria nel restante territorio delle Provincie stesse.

Art. 2.

Nella zona faunistica delle Alpi, la caccia e l'uccellagione alla selvaggina migratoria e la caccia alla selvaggina stanziale sono consentite dal 13 settembre 1953.

Art. 3.

La caccia e l'uccellagione, sia alle specie migratorie che a quelle stanziali, si chiudono il 15 dicembre 1953 nella zona faunistica delle Alpi e il 1° gennaio 1954 nel restante territorio.

Art. 4.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia in sede di calendario, tranne quelle dirette a modificare i termini generali di apertura della caccia e dell'uccellagione o ad interrompere la continuità nello svolgimento dell'esercizio venatorio.

Tali restrizioni saranno chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termini dell'art. 83, lett. *f*), del predetto testo unico. Del manifesto medesimo dovrà essere inviata copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola).

Art. 5.

Per l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1954 si provvederà con successivo decreto.

Roma, addì 4 luglio 1953

Il Ministro: FANFANI

(3283)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 10 giugno 1953.

Estensione all'« Idrossi e Metossi 3-N-metilmorfinane e loro sali e preparazioni » delle disposizioni sugli stupefacenti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del protocollo di Parigi del 19 novembre 1948 che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge del 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia al protocollo di cui sopra;

Vista la comunicazione C. N. 63.1952 del segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:

a) Idrossi-3-N-metilmorfinane (NU-2206, Dromoran, Methorfinane) e suoi sali e preparazioni;

b) Metossi-3-N-metilmorfinane e suoi sali e preparazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3282)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1952, è stato dichiarato irricevibile il ricorso prodotto in via straordinaria dall'ostetrica Gelmi Maria Luigia in data 11 febbraio 1952, avverso il provvedimento di ricollocamento a disposizione dell'Amministrazione comunale di appartenenza, adottato, in data 18 settembre 1950, dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

(3172)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità

A norma dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero della pubblica istruzione e delle Amministrazioni dal medesimo dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3207)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto e al regolamento del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo di Marchierù », con sede nel comune di Villafranca Piemonte (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 23179 in data 24 giugno 1953, sono state approvate le modifiche agli articoli 2, 6, 9, 10, 13 e 14 dello statuto, nonchè l'abolizione dell'art. 6 e le modifiche all'art. 7 del regolamento del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo di Marchierù », deliberate dall'assemblea generale degli interessati nell'adunanza del 16 marzo 1952 e sono state annullate le norme contenute negli articoli 13, 17 (ultima parte) e 24 del regolamento consortile.

(3128)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la sistemazione e manutenzione della « Roggia Desio e Sagrade », con sede in comune di Albate (Como).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 24 giugno 1953, n. 24483, è stato approvato, con modifiche, a decorrere dalla data del provvedimento, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la sistemazione e manutenzione della « Roggia Desio e Sagrade », con sede in comune di Albate (Como), deliberato dall'assemblea dei consorziati del 27 agosto 1939, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il periodo anteriore è stata confermata la validità dello statuto nel testo integrale deliberato nella predetta assemblea.

(3129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Vittoria », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1953, la Società cooperativa edilizia « Vittoria », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 maggio 1949 per notaio Nicola Varcasia, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(3154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna . . .	624,90	628,25
» Firenze	624,90	626,50
» Genova .	624,90	627 —
» Milano .	624,92	628,50
» Napoli	624,90	627 —
» Palermo .	624,90	628,31
» Roma .	624,90	628,60
» Torino .	624,92	626 —
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	628 —

Media dei titoli dell'8 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,95
Id. 3,50 % 1902	59,70
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	77,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,05
Id. 5 % 1936	90,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'8 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	628,55

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo) .	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A) . . .	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1953, al registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 199, previa decisione sulle osservazioni presentate; con le avvertenze e le prescrizioni indicate nelle premesse del detto decreto; con le modifiche conseguenti all'accoglimento totale o parziale di alcune osservazioni; con lo stralcio delle zone delimitate con segno giallo sulle planimetrie; nonchè con le varianti al piano di ricostruzione già in vigore, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Milano.

Con lo stesso decreto è stato approvato — con alcune modifiche — il testo delle norme tecniche relative all'attuazione del piano.

Una copia conforme del piano e delle norme suddette sarà depositata presso gli Uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(3312)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 3925 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 15 marzo 1935, n. 556 R/Gab., con cui al sig. Erlacher Sigisfredo, nato a Luson il 21 agosto 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Alnei;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 febbraio 1953 dal predetto sig. Alnei Sigisfredo in atto residente a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763 Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 15 marzo 1935, n. 556 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Alnei Sigisfredo viene ripristinato nella forma tedesca di Erlacher.

Con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma tedesca anche nei confronti della moglie del predetto Ties Anna e dei figli minorenni Osvaldo ed Edvige.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 maggio 1953

p. *Il Vice Commissario del Governo*
LORICCHIO

(2606)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova e diario delle prove scritte del concorso stesso.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1952, n. 2042, registrato alla Corte dei conti addì 13 gennaio 1953, registro n. 36 bilancio Trasporti, foglio n. 48, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a cinquanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Servizio personale ed affari generali numero P.A.G. 41.1.218 del 20 giugno 1953;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso a cinquanta posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, citato nelle premesse, a norma del punto 11 del relativo bando la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Presidente:
Palmerio dott. ing. Delio, consigliere di amministrazione.

Membri:
D'Alessio prof. ing. Vittorio, insegnante istituto tecnico industriale;
De Padova prof. ing. Salvatore, insegnante istituto tecnico industriale;
Lemmi prof. ing. Pietro, insegnante istituto tecnico industriale;
Murazio prof. ing. Agostino, insegnante istituto tecnico industriale;
Indelicato dott. ing. Calogero, ispettore capo superiore;
Severi dott. Renato, ispettore capo superiore;
Ciocia dott. ing. Domenico, ispettore capo superiore;
Filippi dott. ing. Giuseppe, ispettore capo.

Segretario:
Polacco Enrico, ispettore principale.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso di cui trattasi avranno luogo a Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, alle ore 7,30 dei giorni 23 e 24 luglio 1953.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 giugno 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1953
Registro n. 41 bilancio Trasporti, foglio n. 63. — MONACELLI

(3328)

MINISTERO DELLA DIFESA-ESERCITO

Graduatoria generale del concorso a diciotto posti di disegnatore edile (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, col quale fu indetto un concorso per esami a diciotto posti di disegnatore edile (gruppo *B*, grado 11°);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso a diciotto posti di disegnatore edile (grado 11°, gruppo *B*), bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1952, registro n. 11, foglio n. 360:

1. Consolini Franco . punti 18,50
2. De Cesare Giuseppe » 17,10
3. Miceli Cesare » 17,05
4. Carboni Enrico » 17,00
5. Franceschini Lino, ex combattente » 16,70
6. Petruzzelli Ciro » 16,40
7. Roberti Felice » 16,20
8. Massa Michele » 16,10
9. Memoli Renato » 15,70
10. Ercoli Renato » 15,50
11. Terribile Gerardo » 15,30
12. Sottocornola Mario » 15,25
13. De Cesare Francesco » 15,20
14. Rosa Giuseppe, ex combattente » 15,10
15. D'Amico Saverio » 15,00
16. Scarpellini Armando » 14,40
17. Ferro Emanuele » 14,30
18. Dagliana Giorgio » 14,10
19. Fiore Roberto » 14,00
20. Gerini Cesare » 13,90
21. Marcomeni Lanfranco » 13,80
22. Ferri Giuseppe » 13,10
23. Barbera Angelo » 13,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti, i seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Consolini Franco punti 18,50
2. De Cesare Giuseppe » 17,10
3. Miceli Cesare » 17,05
4. Carboni Enrico » 17,00
5. Franceschini Lino, ex combattente » 16,70
6. Petruzzelli Ciro » 16,40
7. Roberti Felice » 16,20
8. Massa Michele » 16,10
9. Memoli Renato » 15,70
10. Ercoli Renato » 15,50
11. Terribile Gerardo » 15,30
12. Sottocornola Mario » 15,25
13. De Cesare Francesco » 15,20
14. Rosa Giuseppe, ex combattente » 15,10
15. D'Amico Saverio » 15,00
16. Scarpellini Armando » 14,40
17. Ferro Emanuele » 14,30
18. Dagliana Giorgio » 14,10

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiore Roberto . punti 14,00
2. Gerini Cesare . » 13,90
3. Marcomeni Lanfranco » 13,80
4. Ferri Giuseppe » 13,10
5. Barbera Angelo » 13,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1953
Registro n. 24 *Esercito, foglio n.* 43. — TEMPESTA

(3210)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso ad un posto di direttore del civico macello di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio 32521/San.vet., in data 31 dicembre 1949, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del civico macello di Vercelli;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 20488.2 in data 24 ottobre 1952, relativa alla costituzione della Commissione esaminatrice;

Visti i verbali del concorso e la graduatoria compilata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria a posto di direttore del civico macello di Vercelli;

1. Simonelli dott. Sergio punti 143,081
2. Avalle dott. Teresio » 120,031
3. Maiatico dott. Giustiniano » 118,613

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio del comune di Vercelli.

Vercelli, addì 15 giugno 1953

Il prefetto: DE BERNART

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posto di direttore del civico macello di Vercelli bandito con decreto prefettizio 31521/San.vet., in data 31 dicembre 1949;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Sergio Simonelli è dichiarato vincitore del posto di direttore del civico macello di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio del comune di Vercelli.

Vercelli, addì 15 giugno 1953

Il prefetto: DE BERNART

(3163)

PREFETTURA DI COSENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Veduti i propri decreti n. 42002 e 42002/1 in data 17 novembre 1952;

Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 4425, in data 10 marzo 1952, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

Zupi Teresa: Orsomarso.

Cosenza, addì 3 giugno 1953

Il prefetto: MARCHESE

(3164)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.